

Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: RADON

Ai sensi del D.Lgs. 241/00 in materia di radioprotezione, nella redazione della Valutazione del Rischio Radon negli edifici scolastici si è considerato che:

- Le attività svolte negli edifici scolastici in genere non avvengono, se non per periodi limitati, in locali seminterrati o interrati;
- Non sono consentite attività lavorative ai piani interrati e seminterrati se non in casi particolari ed in ogni caso non è prevista l'ubicazione a detti piani di uffici o di aule di lezione con permanenza continuativa di alunni;
- I locali interrati e seminterrati degli edifici scolastici sono dotati di sistemi di aerazione e/o di vespaio aerato;
- L'area piemontese, pur con un monitoraggio ambientale ancora parziale, risulta al di sotto della media nazionale di concentrazione del radon (69 Bq/mc contro i 77 Bq/mc della media nazionale) come confermato dalle conclusioni del rapporto sul radon in Piemonte dell'Arpa Piemonte;
- Nelle strutture scolastiche già monitorate il livello di radon è risultato nella quasi totalità dei casi di gran lunga (fino a dieci volte più basso) della soglia considerata di pericolo.



Nei rarissimi casi di superamento del livello di azione si è trattato di locali completamente interrati, non aerati e di fatto inutilizzati. Il semplice ricambio d'aria ha portato ad una significativa riduzione dei livelli di radon ben al di sotto dei limiti di attenzione.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 101/20 e del Piano Nazionale d'azione per il radon 2023-2032 (DPCM 11 gennaio 2023) la misurazione dei livelli di radon nei locali interrati e seminterrati risulta obbligatoria solo nelle c.d. "aree prioritarie" Tali "aree" sono quelle nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m³ è pari o superiore al 15%. (art. 11 del D.lgs. 101/20)

Sono inoltre esentati dalla misurazione, indipendentemente dall'inclusione nelle aree prioritarie, i locali a bassa utilizzazione, ovvero utilizzati dal singolo lavoratore per meno di 100 ore/anno. (art. 11 del D.lgs. 101/20)

Ciò premesso si invitano i lavoratori a provvedere all'aerazione frequente dei locali interrati e seminterrati ad uso anche saltuario.